



STUDIO NOTARILE  
RONDANO CIOCCA CAVEZZALE

Repertorio n. 21.140

Raccolta n. 12.197

REPUBBLICA ITALIANA  
ATTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLO STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE

"Pubblica Assistenza Trinese - P.A.T."

(30 settembre 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre in Trino, nel mio studio al piano primo della casa in Corso Italia numero 94.

Avanti a me dottor **Pietro Rondano**, notaio in Trino ed iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, è presente:

- BAGNA Mauro nato a Ozzano Monferrato il 30 marzo 1950, residente a Trino in via Lanza n. 19, pensionato, codice fiscale: BGN MRA 50C30 G204K.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premette di agire nella sua qualità di presidente dell'associazione "**Pubblica Assistenza Trinese - P.A.T.**" con sede legale attuale in Trino, Via Ortigara n. 6, codice fiscale 00434220026, iscritta nel Registro delle associazioni di volontariato della Regione Piemonte al n. 1221/94, e,

premessi:

- che l'assemblea dell'associazione "Pubblica Assistenza Trinese - P.A.T.", con atto a mio rogito in data 6 luglio 2019, repertorio 20.382/11.592, registrato a Vercelli il 18 luglio 2019, n. 4363 serie 1T ha deliberato sia la variazione della Denominazione Sociale ai sensi del D. LGS 117/2017 S.M.I. che la variazione dello Statuto Sociale ai sensi del D. LGS 117/2017 S.M.I.;

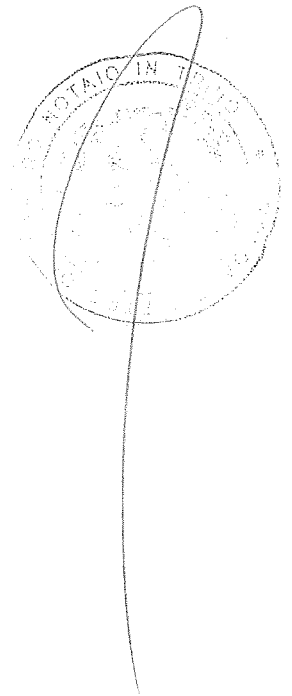
- che al punto 4 di detta delibera l'assemblea ebbe a "prendere atto che lo statuto, come sopra modificato, entra in vigore dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 104 comma 2 del D. Lgs 117/17, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. ";

- che la Regione Piemonte con sua **comunicazione** trasmessa via PEC in data 6 maggio 2020 prot. n. 00013100/2020, proveniente dall'indirizzo di posta elettronica certificata: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it, che in copia si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, ha richiesto, ai fini dell'iscrizione del nuovo statuto nel Registro delle Persone Giuridiche, che dall'atto di cui sopra venga rimosso il precitato punto 4 richiedendo inoltre una serie di modifiche ed integrazioni dello statuto sociale;

- che nel precitato atto al presidente pro tempore dell'associazione è stato attribuito ogni e più ampio potere di compiere qualsiasi atto necessario ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della presente delibera nel Registro delle associazioni di volontariato della Regione Piemonte, di cui alla LR n. 38/94, come modificata ed integrata dalla

COPIA

Registrato a Vercelli  
il 12 ottobre 2020  
al n. 4329 serie 1T  
Esente



LR n. 1/2004 ovvero nel registro unico nazionale del Terzo settore, ivi compresa la facoltà di apportare al detto atto e statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità amministrative ai fini dell'iscrizione nei rispettivi Registri.

- che, come mi dichiara il Presidente, si intende adeguarsi a quanto richiesto dalla Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il presidente mi dichiara quanto segue:

1. di espungere dall'atto a mio rogito in data 6 luglio 2019, repertorio 20.382/11.592 il punto 4 della delibera;
2. di recepire le indicazioni della Regione Piemonte di cui alla precitata comunicazione allegata al presente atto sub "A" e conseguentemente di modificare gli articoli 1, 10, 13, 23, 24, 25, 28, 29 e 39 dello statuto nel modo seguente:

**"Art. 1 – Denominazione, sede e emblema**

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza TRINESE P.A.T. organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A.T. ODV") con sede in TRINO, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La sede dell'associazione è in via Ortigara n 6 a Trino.

L'emblema dell'Associazione è costituito dallo stemma della città di Trino, contornato dalla scritta Pubblica Assistenza Trinese, lo stemma è di colore rosso e bianco su sfondo blu.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Tutti gli scopi statutari potranno essere perseguiti limitatamente ed entro i confini territoriali della Regione Piemonte in cui ha sede l'associazione.

**Art. 10 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
  - b) per decadenza;
  - c) per esclusione;
  - d) per recesso;
  - e) per inattività.
- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
  - b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
  - c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio responsabile di fatti che abbiano turbato il buon andamento associativo con decisione del Collegio dei probiviri o che abbia gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
  - d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa

relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

e) Perde la qualifica di socio l'iscritto che per 2 (due) anni consecutivi non frequenta l'associazione e non svolge opera attiva.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere in primo grado al Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC il quale deciderà sulla conferma o meno della decisione assunta dal collegio dei Probiviri. Successivamente alla decisione del Consiglio Direttivo il Socio potrà appellarsi in ultima istanza in Assemblea nella prima convocazione utile la quale si esprimerà in maniera inappellabile.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

A completamento del presente articolo si rimanda al regolamento dei servizi sia del settore sanitario che del nucleo di protezione civile approvati entrambi dall'assemblea e che fanno parte integrante del presente statuto.

#### **Art. 13 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, di tutti i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione nonché gli eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 23 – Competenze**

1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. Nomina e revoca il Presidente dell'associazione
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;



- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- o. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Trino.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale all'esterno del territorio del comune di TRINO;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38
- e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

#### **Art. 24 – il Consiglio direttivo**

- 1. Il consiglio direttivo è composto in numero 7 (sette) componenti, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
- 2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
- 3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti i due vicepresidenti uno dei quali, il socio che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con funzione di Vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
- 4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
- 5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
- 6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza anche 24 (ventiquattro) ore prima.
- 7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
- 8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a

cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

9. Le cariche elettive e gli incarichi previsti dallo Statuto sono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi spese.

#### **Art. 25 – Quorum costitutivi e voto**

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età di vita associativa.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o suo sostituto.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo hanno voto deliberativo in seno all'assemblea.

#### **Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica dell'assemblea è temporanea in quanto è da escludersi la legittimità delle deliberazioni assunte da un consigliere che non sia stato scelto o non sia riconosciuto dall'assemblea. Pertanto rimangono valide le deliberazioni assunte con voto del consigliere nominato per cooptazione.

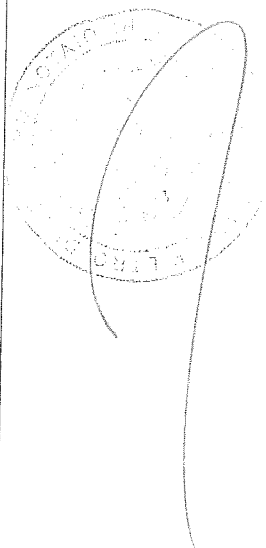
Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **Art. 29 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'assemblea Ordinaria a maggioranza di voti per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con



l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo secondo le competenze. In caso di assenza e di legittimo impedimento il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti e in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ad uno dei due vice presidenti o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente può prendere provvedimenti aventi carattere d'urgenza anche se tali provvedimenti sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, pertanto tali provvedimenti saranno ratificati dal Consiglio medesimo alla prima occasione utile

#### **Art. 39 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti secondo la disciplina del codice civile."

Il presidente mi consegna copia aggiornata dello **statuto** che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

**Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.**

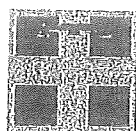
Quest'atto scritto a macchina e a mano, parte da me, parte da persona di mia fiducia, ho letto io Notaio al comparente che l'approva e lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta.

Occupi due fogli, sei pagine e sin qui della settimana.

All'originale firmato:

Mauro Bagna

Pietro Rondano Notaio



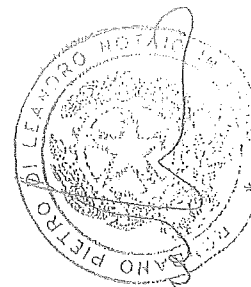
REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

Direzione della Giunta Regionale

Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici  
*fondazioni.associazioni@regione.piemonte.it*



Al Presidente dell'Associazione  
Pubblica Assistenza Trinese  
Dott. Mauro BAGNA  
Via Ortigara, 6  
13039 TRINO (BI)  
*patpubblicaassistenzatrinese@pec.it*

Data \*  
Protocollo \*  
(\*) *segnature di protocollo riportate  
nei metadati di DoQui ACTA*

Classificazione 1.160.10/PERGIUR-  
RIC/A1000A-dossler 791

Oggetto: Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA TRINESE P.A.T.".   
Sospensione istanza di iscrizione del nuovo Statuto presso il Registro  
Regionale delle Persone Giuridiche.

Dall'esame dell'atto notarile rep. n. 20382 in data 06/07/2019, registrato a Vercelli in data 18/07/2019 al n. 4363/1T, a rogito del Dott. Pietro Rondano Notaio in Trino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, si osserva che l'efficacia del nuovo Statuto è subordinata al termine dilatorio di cui all'art. 104-comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, l'iscrizione di detto Statuto nel Registro delle Persone Giuridiche potrà avvenire solo dopo la scadenza di tale termine. Di conseguenza anche la modifica della denominazione dell'Associazione così come tutte le altre modifiche adottate, sia quelle relative all'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 che quelle di altro contenuto, saranno iscritte solo successivamente alla scadenza del termine dilatorio sopra detto.

Affinché il nuovo Statuto possa essere iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche occorre rimuovere il quarto punto del deliberato dell'atto notarile.

Sarebbe inoltre necessario procedere alla modifica ed integrazione del nuovo Statuto come di seguito indicato:

- specificazione dell'ambito territoriale entro il quale l'Associazione persegue il proprio scopo. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 361/2000, gli Enti iscritti presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche possono perseguire gli scopi statutari limitatamente entro i confini territoriali della Regione medesima;

Via G. Viotti, 8  
10121 Torino  
Tel. 011.4321316

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Gabriella  
GALLEANI  
011.4323245

Referente: Dott.ssa Valentina ODARDA  
011.4323122

*Mano del Notaio*

- Art. 6/Art. 10: l'articolo 6 stabilisce che sono soci volontari i soci ordinari che, oltre a versare la quota associativa, prestano la loro opera a favore dell'Associazione. L'art. 10 lettera e) stabilisce che la qualità di socio si perde per recesso trascorsi due anni di interruzione dell'attività prestata. Occorre riformulare tale declaratoria in quanto il recesso è sempre determinato da una comunicazione scritta del socio ed, inoltre, l'interruzione dell'attività può significare che il socio da volontario sia divenuto ordinario;
- Art. 10: la perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio ed il socio può appellarsi allo stesso organo per le proprie rimostranze. Occorre prevedere che l'associato possa far ricorso in Assemblea;
- Art. 13: occorre integrare l'articolo con la voce relativa ai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione nonché quella relativa ad eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- Art. 23/Art. 24: la lettera g) dell'articolo 23 prevede che l'Assemblea determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; il successivo art. 24, stabilisce che il Consiglio Direttivo è costituito da un numero fisso di membri, pari a 7, ma altresì nel numero preventivamente deliberato dall'Assemblea. Le due modalità sono alternative, occorre pertanto scegliere una delle opzioni (numero fisso oppure numero flessibile che va da un minimo ad un massimo il cui valore è stabilito dall'Assemblea);
- Art. 25: in seno al Consiglio prevale il voto del Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano d'età; sarebbe forse più opportuno destinare tale potere al Vice Presidente Vicario;
- Art. 28: a salvaguardia della democraticità, in merito alla cooptazione dei consiglieri mancanti, occorre specificare che la mancata ratifica da parte dell'Assemblea è temporanea in quanto è da escludersi la legittimità delle deliberazioni assunte da un consigliere che non sia stato scelto o non sia conosciuto dall'Assemblea;
- Art. 29: occorre prevedere che i provvedimenti aventi carattere d'urgenza adottati dal Presidente ma che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo saranno ratificati dal Consiglio medesimo nella prima occasione utile;

Si suggerisce infine di integrare le norme di rinvio citando esplicitamente la disciplina del codice civile.

La copia conforme dell'atto notarile relativa allo Statuto modificato come sopra indicato, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC [direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it)

Essendo codesta Associazione iscritta al Registro del Volontariato tenuto dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, successivamente all'adozione del nuovo Statuto come sopra riformulato, sarà Vostra cura depositarne copia presso il Settore competente.

Via G. Viotti, 8  
10121 Torino  
Tel. 011.4321316

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Gabriella  
GALEANI  
011.4323245  
Referente: Dott.ssa Valentina ODARDA  
011.4323122

## Aggiornamento Organo Amministrativo

Dall'esame della documentazione relativa all'organo amministrativo, occorre produrre quanto di seguito indicato:

- Istanza di variazione dell'organo amministrativo;
- Copia dei verbali di Assemblea relativi all'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente del triennio 2018/2021;
- Copia dei verbali del Consiglio Direttivo relativi alla nomina dei Vice Presidenti a partire del triennio 2018/2021;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante dovrà dichiarare che le copie dei verbali sopra detti sono conformi agli originali. I verbali dovranno essere individuati uno ad uno con la rispettiva data;
- Copia del documento d'identità (in corso di validità) del legale rappresentante;
- Informativa Privacy datata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- Elenco dei componenti il Consiglio Direttivo con dati anagrafici, codici fiscali ed indicazione del ruolo ricoperto nel Consiglio e specificazione dei soggetti a cui spetta la legale rappresentanza.

I modelli dell'istanza di variazione dell'organo amministrativo, della dichiarazione sostitutiva e dell'informativa privacy sono disponibili sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo

<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/persone-giuridiche-private-associazioni-fondazioni/variazioni-dellorgano-amministrativo-adempimenti-della-persona-giuridica-privata>

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, si comunica che non è al momento possibile annotare l'istanza di iscrizione del nuovo Statuto di codesta Associazione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche. Alla presente comunicazione, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6 del D.P.R. n. 361/2000 ed entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, codesta Associazione potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

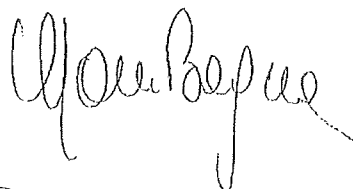
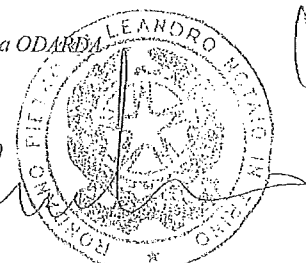
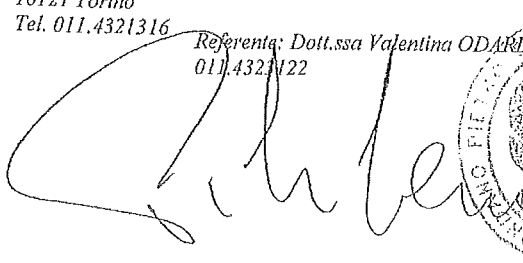
Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento d'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott. Marco PILETTA

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Gabriella  
GALLEANI  
Via G. Viotti, 8  
10121 Torino  
Tel. 011.4321316  
011.4323245

Referente: Dott.ssa Valentina ODARDI  
011.4321122



**Allegato "B" del repertorio n. 21.140/12.197**

**Statuto**

**Titolo I – Profili generali**

**Art. 1 – Denominazione, sede e emblema**

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza TRINESE P.A.T. organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "P.A.T. ODV") con sede in TRINO, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La sede dell'associazione è in via Ortigara n 6 a Trino.

L'emblema dell'Associazione è costituito dallo stemma della città di Trino, contornato dalla scritta Pubblica Assistenza Trinese, lo stemma è di colore rosso e bianco su sfondo blu.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Tutti gli scopi statutari potranno essere perseguiti limitatamente ed entro i confini territoriali della Regione Piemonte in cui ha sede l'associazione.

**Art. 2 – Principi associativi fondamentali**

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

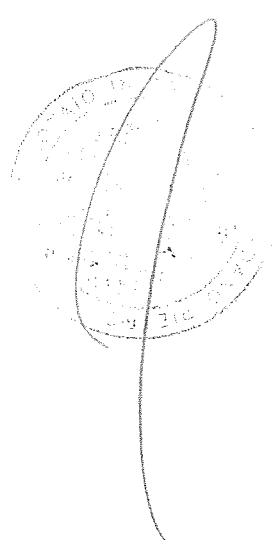
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

**Art. 3 - Scopi associativi**

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone

L'Associazione assume, in particolare, il compito di

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TRINO" at the top and "P.A.T. ODV" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is a large, stylized cursive letter, possibly a 'C' or 'G'.

attiva delle persone;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 4 - Attività**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di servizio anti incendio boschivo e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

#### **Titolo II – Soci**

##### **Art. 6 - Requisiti**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) **Soci Ordinari**
- b) **Soci Volontari**

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal

Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

L'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, può nominare soci onorari e presidenti onorari come meglio precisato nei regolamenti che sono parte integrante dello statuto.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

I soci iscritti possono coprire cariche sociali solo dopo aver maturato un'anzianità di volontariato di almeno 12 (Dodici) mesi.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

#### **Art. 7 - Diritti**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi nei limiti previsti dall'art 6;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel

presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa;

f) I soci a qualsiasi categoria appartengano, debbono essere convenientemente tutelati nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Art. 8 - Doveri**

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 10 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) per inattività.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio responsabile di fatti che abbiano turbato il buon andamento associativo con decisione del Collegio dei probiviri o che abbia gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

e) Perde la qualifica di socio l'iscritto che per 2 (due) anni consecutivi non frequenta l'associazione e non svolge opera attiva. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere in primo grado al Consiglio Direttivo entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC il quale deciderà sulla conferma o meno della decisione assunta dal collegio dei Probiviri. Successivamente alla decisione del Consiglio Direttivo il Socio potrà appellarsi in ultima istanza in Assemblea nella prima convocazione utile la quale

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "NOTARIO" at the top and "AS 179" at the bottom. The signature is a large, stylized cursive letter, possibly "P".

si esprimerà in maniera inappellabile.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

A completamento del presente articolo si rimanda al regolamento dei servizi sia del settore sanitario che del nucleo di protezione civile approvati entrambi dall'assemblea e che fanno parte integrante del presente statuto.

### **Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

#### **11 -Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a. dalle quote degli aderenti;
  - b. da contributi di privati;
  - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
  - e. contributi da parte di organismi internazionali;
  - f. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
  - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
  - h. da attività di raccolta fondi;
  - i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a

fini di sovvenzione;

j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

l. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

m. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

n. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 del CTS.

#### **Art. 13 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, di tutti i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione nonché gli eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

#### **Art. 14 Bilancio sociale**

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

### **Titolo IV – Organi associativi**

#### **Art. 15 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio direttivo;

c. il Presidente;

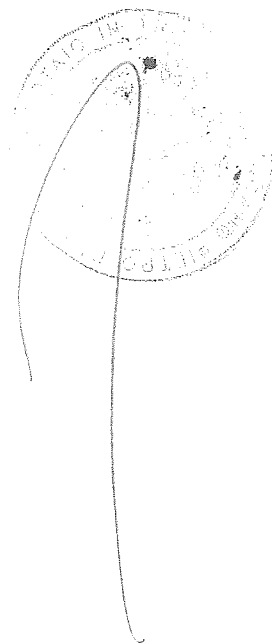
d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f. il Collegio di disciplina.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il



rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16 - Assemblea**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Le elezioni generali avranno luogo nella adunanza generale degli associati che si terrà nel mese di marzo allo scadere di ogni triennio.

#### **Art. 17 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

#### **Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Presidente oppure di due terzi dei componenti del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 19 – Quorum costitutivi**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **Art. 20 - Adempimenti**

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da

trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 21 – Validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

#### **Art. 22 – Intervento e rappresentanza**

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea straordinaria ed in tal caso può essere portatore di una sola delega.

Non sono previste per contro deleghe per l'assemblea ordinaria

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

#### **Art. 23 – Competenze**

1. L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. Nomina e revoca il Presidente dell'associazione
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- o. delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Trino.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale all'esterno del territorio del comune di TRINO;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38
- e. sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

#### **Art. 24 – il Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è composto in numero 7 (sette) componenti, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti i due vicepresidenti uno dei quali, il socio che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con funzione di Vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza anche 24 (ventiquattro) ore prima.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.
9. Le cariche elettive e gli incarichi previsti dallo Statuto sono

gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi spese.

#### **Art. 25 – Quorum costitutivi e voto**

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età di vita associativa.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (*e vincolante*).

Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o suo sostituto.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo hanno voto deliberativo in seno all'assemblea.

#### **Art. 26 - Competenze**

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. Vigila sull'osservanza dei principi che regolano il presente statuto;
- d. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- f. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- m. Nomina gli incaricati alla custodia, manutenzione, gestione e conservazione dei beni dell'associazione provvedere all'acquisto del materiale che ritiene necessario per l'esercizio sociale;
- n. Nomina i vari incaricati e componenti dell'organizzazione tecnica, al fine del buon andamento dell'attività associativa.

#### **Art. 27 – Direzione esecutiva**

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente e tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le

deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

#### **Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica dell'assemblea è temporanea in quanto è da escludersi la legittimità delle deliberazioni assunte da un consigliere che non sia stato scelto o non sia riconosciuto dall'assemblea. Pertanto rimangono valide le deliberazioni assunte con voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **Art. 29 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'assemblea Ordinaria a maggioranza di voti per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo secondo le competenze. In caso di assenza e di legittimo impedimento il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti e in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ad uno dei due vice presidenti o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente può prendere provvedimenti aventi carattere d'urgenza anche se tali provvedimenti sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, pertanto tali provvedimenti saranno ratificati dal Consiglio medesimo alla prima occasione utile.

#### **Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 31 - Competenze**

Il Collegio dei revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

#### **Art. 32 Revisore legale dei conti**

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre

anni.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 33 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

#### **Art. 34 – Competenze**

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 35 Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

#### **Titolo V – Norme finali**

##### **Art. 36 - Sezioni**

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

##### **Art. 37 - Regolamenti**

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;

- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplinali diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

1. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

#### **Art. 38– Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto a quella Associazione Trinese avente scopi analoghi al proprio, in assenza al Comune di Trino quale patrimonio della cittadinanza, in subordine a ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. L'attivo di cassa, verrà devoluto ad opere di beneficenza locali su designazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 39 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti secondo la disciplina del codice civile.

All'originale firmato:

Mauro Bagna

Pietro Rondano Notaio

E' copia conforme all'originale composta  
di n° 13 ..... fogli rilasciata a TRINO  
il 15 OTTOBRE 2000  
dal sottoscritto Notaio PIERO RONDANO  
ad uso: PARTE

